

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 -Costituzione - denominazione - sede

E' costituita, ai sensi della normativa vigente la società cooperativa denominata: "LE TRE PI" - Società cooperativa".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Biella e potrà istituire sedi secondarie e altre unità locali anche altrove.

La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana.

La Cooperativa persegue lo scopo mutualistico di dare un servizio organizzativo ed economico ai soci ed in particolare si propone di offrire a

questi ultimi la possibilità di fruire, a condizioni vantaggiose, dei beni e dei servizi di cui al successivo articolo 4. Tali servizi potranno altresì essere svolti anche nei confronti dei soggetti terzi pur mantenendo la prevalenza degli stessi nei confronti dei soci.

La cooperativa persegue inoltre per i propri soci lavoratori, ottenendo tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa potrà quindi svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 4 - Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:

1. produzione, diffusione, vendita e commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio di beni alimentari e non alimentari;
2. manipolazione e trasformazione di beni di vario genere, somministrazione di alimenti e bevande, vending e catering;
3. progettazione, organizzazione e gestione di servizi rivolti ai soci e non, in ogni settore di attività connessa agli scopi sociali di cui al precedente articolo 3 e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
4. organizzazione, realizzazione e gestione di fiere, mostre, mercati, esposizioni e manifestazioni culturali e ricreative;
5. fornitura di servizi di cassa, biglietteria, guardaroba e pulizia;
6. servizi di reception, portierato, accoglienza e servizi affini;
7. servizi di volantinaggio;

8. servizi di pulizia civile ed industriale, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione ed attività affini sia con mezzi propri ed attrezzature che non;
9. servizi di facchinaggio, magazzinaggio, archiviazione, fattorinaggio, manovalanza generica per conto proprio e di terzi, impacchettamento, inscatolamento ed imbustamento ed in genere confezionamento, con carico e scarico di veicoli per il trasporto, provvedendo al successivo smistamento ed eventuale recapito con mezzi ed attrezzature proprie e non;
10. servizi di logistica, gestione di magazzini e di archivi;
11. progettazione, costruzione, esecuzione e manutenzione, giardinaggio, taglio erba di giardini pubblici e privati, aree verdi e banchine stradali;
12. manutenzione di stabili pubblici e privati;
13. lavori di tinteggiatura, lavori edili e di manutenzione in genere;
14. servizi di stireria, lavori domestici e cura della casa in genere;
15. trasporti c/terzi;
16. installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici, impianti elettronici ed antincendio;
17. installazione, manutenzione e riparazione di impianti termoidraulici ed a gas;

La Cooperativa potrà stipulare contratti e convenzioni con Enti Pubblici e Privati nonchè partecipare a gare d'appalto per l'assunzione di lavori da affidare in esecuzione ai soci ovvero da eseguire direttamente anche in Associazione con altre imprese pubbliche o private.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura

immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

1) - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando allo sviluppo e al finanziamento di altre cooperative e in particolare delle cooperative sociali;

2) - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni;

3) - ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico;

4) - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed

agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle vigenti norme in materia, delle attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali e di ogni altra operazione comunque vietata per le società cooperative dalle vigenti e future disposizioni di legge.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Numero e requisiti

Il numero dei soci ordinari non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi come soci cooperatori le persone fisiche e le persone giuridiche, enti o società che siano interessate al raggiungimento dello scopo sociale.

I soci potranno appartenere ad una o a tutte e tre le seguenti categorie:

1. soci cooperatori, quali acquirenti dei beni e/o servizi distribuiti dalla cooperativa;
2. soci lavoratori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità.
3. soci sovventori, che finanziano la società al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto.

Art. 6 - Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta

all'Organo amministrativo e indicare, se persona fisica:

- i dati anagrafici, la residenza o il domicilio, la cittadinanza, l'attività svolta e il codice fiscale;
- l'interesse a far parte della cooperativa;
- l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere.

Se persona giuridica, enti o società:

1. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione;
2. la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato la presentazione;
3. l'interesse a far parte della Cooperativa;
4. l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere.

Dovrà produrre inoltre, la visura camerale aggiornata, ove iscritta al Registro delle Imprese, nonché i bilanci degli ultimi due esercizi; questi ultimi non sono richiesti per le associazioni, gli enti pubblici e nel caso di società di recente costituzione.

Tutte le domande dovranno contenere altresì la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 7 - Domicilio dei soci

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi alla cooperativa, con lettera raccomandata A.R., raccomandata a mano, ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 8 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) - a versare, al momento dell'iscrizione sul Libro Soci in un'unica soluzione o ratealmente nei termini stabiliti dall'organo amministrativo:
- la quota di capitale sottoscritto;

- l'eventuale sovrapprezzo determinato con decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) - ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni e/o decisioni assunte dai soci e dagli altri organi sociali;
- c) a partecipare all'attività della Società, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- d) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicano attività concorrente, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte ovvero, nel caso di persona giuridica, per scioglimento e liquidazione.

Art. 10 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali .

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. raccomandata a mano, ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi di legge.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra Socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decidere, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei Soci.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione può essere pronunciata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio :

- a) - che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) - che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci o inerenti al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al Socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- c) - che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo ;
- d) - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;
- e) - che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai

sensi di legge, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 - Decisioni in materia di recesso ed esclusione - Opposizione

Le decisioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al foro competente, ai sensi di legge.

L'opposizione ai menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote effettivamente versate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies,

comma 3 del codice civile.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci uscenti e dei loro eredi.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto .

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società

gli eredi del socio defunto.

Art. 16 – Prestiti sociali

Non rientrano nell'ambito degli strumenti finanziari di debito e pertanto non risultano soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 2526 del codice civile, in materia di debito, gli importi versati dai soci alla società ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del DPR n°601 del 29 settembre 1973 e dell'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992, n°59.

L'emissione del prestito sociale deve essere attuata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e con i limiti di cui all'articolo 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n°601 e successive modificazioni.

Il prestito sociale deve essere comunque disciplinato in base ad apposito regolamento approvato con le modalità di cui al presente statuto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 17 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 5, possono essere ammessi nella Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 .

Art. 18 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili.

Art. 19 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione dell'emissione delle quote destinate ai sovventori, dette quote possono

essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

A tal fine il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo, con lettera raccomandata A.R., l'ammontare della quota posta in vendita, il prezzo richiesto e il nominativo dell'acquirente o degli acquirenti. L'organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, l'organo amministrativo dovrà provvedere ad indicarne altro gradito o, in mancanza, il socio potrà vendere le proprie quote al soggetto da lui indicato.

Art. 20 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che deve stabilire:

- a) - l'importo complessivo dell'emissione;
- b) - l'eventuale esclusione o limitazione, su proposta motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse ;
- c) - il termine minimo di durata del conferimento;
- d) - i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) - i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle

quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare i limiti di legge.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della cooperativa, le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.

Art. 21 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori si applicano le disposizioni previste a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto; non si

applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 22 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna non inferiore o superiore ai limiti di legge;
- b) - dalla riserva legale formata con quote degli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci deceduti;
- c) - dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) - da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

E' vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori.

Art. 23 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R.,

fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi di legge.

Art. 24 - Esercizio sociale - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, da segnalarsi dagli Amministratori nella relazione sulla gestione.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) - a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;
- b) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura e con le

modalità fissate dalla legge;

c) - ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) - ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d)

Art. 25 -Ristorni

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori il ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli Soci dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione all'entità delle movimentazioni economiche intercorrenti fra la Cooperativa ed il Socio stesso, il tutto secondo quanto meglio definito da apposito regolamento e comunque tenendo conto dei seguenti elementi:

SOCI LAVORATORI

- ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- qualifica/professionalità;
- compensi erogati;
- tempo di permanenza nella società;
- tipologia del rapporto di lavoro.

SOCI COOPERATORI CHE ACQUISTANO BENI E SERVIZI

- importo degli acquisti di beni e servizi dell'anno;
- tempo di permanenza nella società;

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 26 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione del ristorno;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dell'organo di controllo;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione dei regolamenti interni e l'istituzione del prestito soci;

g) la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione.

Tutte le decisioni dei soci devono comunque essere adottate mediante deliberazione assembleare con metodo collegiale.

Art. 27 - Assemblee

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi - dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione - mediante avviso, inviato almeno otto giorni prima o, quanto meno, spedito con lettera raccomandata A.R. o trasmesso con qualunque altro strumento (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli aventi diritto al domicilio che risulta dal libro soci (intendendosi a tal fine per domicilio anche il numero fax e l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai soci alla società e debitamente annotati sul detto libro soci).

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo - presso la sede sociale o altrove, purché in Italia - la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. In tale caso gli amministratori e i sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente all'adunanza dovranno dichiarare per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

Tale dichiarazione dovrà essere conservata agli atti della società.

Art. 28 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare la modifica dello scopo e/o dell'oggetto sociale, la fusione o lo scioglimento anticipato della società, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto.

Art. 29 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 30 - Diritto di voto - Rappresentanza in assemblea

Hanno diritto di voto nelle assemblee coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da conservarsi dalla società, soltanto da un altro socio avente diritto

al voto e che non sia amministratore o sindaco.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre altri soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da uno dei Vice Presidenti, ove nominati, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 - Amministrazione

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) - da un amministratore unico;
- b) - da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 9 membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

L'Organo amministrativo dura in carica per tre esercizi o per il tempo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Al momento della nomina del Consiglio, in Assemblea, i soci possono nominare il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.

Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione, il Consiglio

stesso elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.

Art. 33 -Poteri degli Amministratori

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge .

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) stendere i bilanci e le relative note integrative e relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dalle normative vigenti;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
- d) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'art. 31;
- f) assumere e licenziare personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- g) dare l'adesione della Società ad organismi federali o consortili;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea;
- l) concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui

assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 34 - Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso inviato - a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento - almeno 5 giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Art. 35 - Cessazione e sostituzione degli amministratori

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto organo; gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, dovendosi in questa sede provvedere alla loro conferma o sostituzione.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o della maggioranza degli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato. In caso di mancata nomina del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione rimane in carica per l'ordinaria amministrazione ed è tenuta a convocare immediatamente l'assemblea affinché provveda a nominare il nuovo organo amministrativo.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica gli amministratori e i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

Art. 36 - Compensi agli Amministratori

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Spetta alla decisione dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli Amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo di

controllo, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi.

Art. 37 - Rappresentanza

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione sono perciò autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al/i Vice Presidente/i, ove nominato/i, con firma disgiunta.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del/i Vice Presidente/i fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo previa apposita delibera del Consiglio stesso, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa gli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle materie loro delegate.

Art. 38 – Organo di Controllo

L'organo di controllo è nominato per scelta volontaria dei soci o nei casi in

cui è previsto per obbligo di legge.

In tutti i casi in cui è nominato, sia per scelta volontaria che per obbligo di legge, l'organo di controllo sarà composto secondo quanto stabilito con decisione dei soci in sede di nomina, in conformità alle norme di legge tempo per tempo vigenti. Lo stesso, in ogni caso, opererà in conformità e sotto l'osservanza delle norme vigenti in materia, anche per quanto concerne la revisione legale dei conti sulla società.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 39 - Scioglimento

La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri spettanti ai liquidatori.

Art. 40 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 42 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione del patrimonio

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 43 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile recante la "disciplina delle società cooperative", si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

F.TI: SCJARRETTA LUCA, DE TOFFOLI MAURIZIO, COMOGLIO GIULIANO, GUILLET LUCIANO, BROVARONE DARIO, SANDRI MARIO, BORRI BERTRAMASSO ANDREA, VALENZANO GIAN

PAOLO, POLLETTA STEFANO, REVELLO LUCA, NOTAIO BILOTTI

PAOLO